

N. 1322/16 Reg. Gen.

N. 477/17 Reg. Sent.

N. 6352/14 R.G.N.R.

Data deposito 11 APR. 2017

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 6/4/2017 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Giulia Ruggerone, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputata, e con l'assistenza del cancelliere Giancarlo Vivolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

_____ , nata a _____ il _____ con domicilio dichiarato in _____, via _____
- libera -

PRESENTE

IMPUTATA

della contravvenzione di cui all'art. 187 comma 1 del D.L.vo n. 285/1992, perché guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi) l'autovettura Peugeot 206 tg. _____ di sua proprietà, così come descritto nell'informativa redatta dalla Stazione Carabinieri di Vespolate (NO); commesso in Vespolate il 22.7.2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or 'H' followed by a flourish.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

previa concessione delle attenuanti generiche, condanna alla pena di mesi 4 di arresto e €. 400 di ammenda.

L'Avv. G. Ruggerone per l'imputata: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, condanna al minimo della pena con sostituzione nei LPU.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari, su richiesta formulata dal PM, veniva emesso decreto penale di condanna nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato indicato in rubrica.

Tempestivamente, l'imputata interponeva opposizione al detto provvedimento di condanna, instando per il giudizio dibattimentale.

Tratta a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, giusto decreto del GIP in sede del 22.9.2015, revocato *ope legis* il decreto penale di condanna, alla presenza dell'imputata si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, sono stati escussi G [REDACTED], D [REDACTED] e P [REDACTED], nonché è stato assunto l'esame dell'imputata.

Sicché, indicati ex art. 511 co. 5 c.p.p. gli atti utilizzabili ai fini della decisione, il P.M. e il difensore dell'imputata hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie non è possibile pervenire alla declaratoria di responsabilità penale di B. [redacted] in ordine all'imputazione a lei ascritta.

Invero, per come emerso dalla prova testimoniale dell'operante (M.llo CC [redacted]) e documentalmente riscontrato in atti, il giorno 22.7.2014, verso le h. 8.30, su segnalazione della C.O. il Comandante dei CC di Vespolate si recava sul tratto locale della S.P. 97, ove poco prima era occorso un sinistro stradale con feriti.

In loco la P.G. accertava la presenza dell'autovettura Peugeot 206 tg. [redacted] di proprietà dell'imputata, che era fuoriuscita dalla carreggiata finendo oltre il ciglio stradale a seguito di incidente autonomo occorso attorno le h. 8,15 (cfr., ritrazione fotografica).

Nessuno era presente al momento dell'intervento in quanto il conducente, poi identificato nella stessa proprietaria, era stato frattanto trasportato in Ospedale per cure.

A seguito di accertamenti effettuati al Pronto Soccorso emergevano valori di positività per l'assunzione di cannabinoidi e oppiacei superiori alle soglie consentite dalla legge, per cui, dopo qualche giorno, i CC notificavano a [redacted] il verbale di contestazione al C.d.S. (cfr., verbale in atti e referto delle analisi chimico-cliniche).

[redacted] - collega di lavoro da alcuni anni dell'imputata - ha riferito che il giorno dei fatti, martedì, aveva regolarmente lavorato, come al solito, dalle h. 5,00 alle h. 8,00 con [redacted] quale addette alle pulizie in un capannone industriale sito in Granozzo.

Nell'occasione la prevenuta appariva assolutamente lucida, efficiente, orientata, per cui svolgeva normalmente il suo lavoro come sempre aveva fatto, non manifestando alcun minimo segno di alterazione psico-fisica.

Il giorno dopo la teste apprendeva dal datore di lavoro che la collega, nel fare rientro a casa a Vespolate, era rimasta vittima di un incidente stradale, uscendo fuori strada a causa dell'asfalto scivoloso per la pioggia caduta poco prima.

[redacted] - madre dell'imputata -, premesso che molti anni prima la figlia aveva avuto problemi di tossicodipendenza, ha dichiarato che il giorno dei fatti, in mattinata verso le h. 7,30/8,00, riceveva una telefonata dalla predetta che le diceva di essere rimasta vittima di un incidente stradale in quanto, a causa del manto stradale bagnato e scivoloso, aveva sbandato con la macchina finendo in un fosso.

L'imputata assicurava la madre sulle sue condizioni fisiche, riferendole di essersi solo "un po' tagliuzzata perché il vetro si era rotto" e che era appena arrivata l'ambulanza che l'avrebbe condotta in Ospedale.

L'incidente si verificava appena terminato l'orario di lavoro della figlia che, pertanto, finita l'attività di pulizia, stava facendo rientro in Vespolate, quale luogo di residenza.

Raggiunta la figlia al Pronto Soccorso, la teste constatava le generali condizioni di fisiche della figlia, la quale, a parte le ferite, appariva solo un po' spaventata e null'altro.

L'imputata in sede di esame ha dichiarato che, al momento dei fatti (martedì), stava facendo ritorno a casa in macchina dopo avere terminato verso le h. 8,00 la sua attività di lavoro iniziata alle precedenti h. 5,00 come addetta alle pulizie in un'azienda di Granozzo.

Senonché, percorrendo una strada un po' stretta e curvilinea, a causa del manto stradale bagnato e scivoloso perché era piovuto tutta la notte, la macchina finiva sul prato oltre il ciglio della carreggiata, di talché, controsterzando, perdeva il controllo del mezzo che andava a finire nel canaletto posto a margine della strada.

Subito veniva soccorsa da una donna che si trovava alla guida di una macchina che la seguiva, per cui, avuto riguardo alle ferite da taglio riportate nell'occorso, interveniva l'ambulanza che la trasportava in Ospedale.

In ordine alla presenza di tracce di sostanze stupefacenti riscontrate nei liquidi biologici in occasione degli accertamenti ospedalieri, l'imputata ha riferito che nel precedente week-end aveva fatto uso di hashish (fumando alcune canne con amici) e di un piccolo quantitativo di eroina.

A suo dire, al momento dell'occorso era in normali condizioni psicofisiche, tanto che subito avvertiva telefonicamente la madre dell'incidente cercando di tranquillizzarla.

Orbene, giova premettere che la condotta tipica del reato di cui all'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinata da tale assunzione.

Ne deriva che la fattispecie incriminatrice risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno, lo stato di alterazione capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l'altro, l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. IV, 21.4.2015 n. 16678; Cass. pen., sez. IV, 23.9.2013 n. 39160; Cass. n. 7899/16; Cass. n. 3623/16).

Sicché, essendo necessarie le analisi di laboratorio su campioni di liquidi biologici onde dimostrare l'assunzione di sostanze stupefacenti, per converso, ai fini della prova della attuale alterazione psicofisica in cui versa il conducente, è possibile fare riferimento, in alternativa alla specifica visita



medica, alla descrizione di una chiara e univoca sintomatologia frutto di osservazione degli agenti operanti.

Pertanto, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, è necessario acquisire specifici elementi sintomatici esterni che confermino l'attualità dell'alterazione, quale la visita medica – quale attività di corredo dell'esame tecnico espressamente richiamata dall'art. 187 co. 3°, C.d.S. -, ovvero le manifestazioni e circostanze direttamente percepite dagli operanti, le condizioni del fatto, la confessione dell'interessato, ecc... (cfr., Cass. pen., sez. IV, 11.4.2014 n. 16059, sulla insufficienza ex se anche della prova ematica).

In mancanza di tali elementi di supporto probatorio, il semplice esito dell'esame delle urine/sangue non può costituire *ex se*, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova certa dello stato "attuale" di alterazione da stupefacente che costituisce il *proprium* del reato ex art. 187 C.d.S..

Del resto, nel caso di specie, dalle analisi chimici-cliniche emerge che nelle urine vi era la presenza di THC COOH pari a 388/ml, di morfina pari a 6676 ng/ml e codeina pari a 66 ng/ml, mentre nel sangue la presenza di THC/THC COOH pari a 4.2-9.8 ng/ml e di morfina pari a 2 ng/ml.

Tali differenti valori vanno letti tenendo conto che soprattutto gli esiti rilevabili dalle urine scontano specifiche difficoltà dimostrative, siccome la presenza di residui di principio attivo di stupefacente persiste per un certo arco temporale dopo l'assunzione, a volte anche dopo alcune settimane

Orbene, nel caso di specie alcun elemento sintomatico si è offerto di provare l'accusa, nulla risultando essere stato rilevato dagli operanti, né dal personale sanitario ove veniva condotta l'imputata.

Peraltro, le descritte pericolose condizioni ambientali della circolazione (manto stradale bagnato con rischio di slittamento) e i limitati danni arrecati alla macchina (pienamente compatibili con una normale disattenzione) non autorizzano ad ipotizzare una disordinata e maldestra condotta di guida correlabile ad una diminuita capacità di autocontrollo frutto di alterazione delle capacità psicofisiche.

Anzi, per come coerentemente dichiarato dai testi a discarico escussi, benché minimo specifico elemento sintomatico dell'alterazione psicofisica era ravvisabile a carico dell'imputata sia prima dell'incidente (deposizione [redacted]) che successivamente (deposizione [redacted]).

D'altronde, a parte la verosimiglianza della versione dei fatti rassegnata dall'imputata (abuso di stupefacenti fatto nel fine settimana come di uso comune), appare anche in sé poco credibile che costei potesse aver fatto uso di droghe in concomitanza con lo svolgimento di mattino presto dell'attività lavorativa ovvero subito dopo, mentre stava tornando a casa in macchina.

Ne discende che non sussistendo la prova idonea e sufficiente della materialità del reato, [redacted] [redacted] va mandata assolta con la più ampia formula terminativa dell'insussistenza del fatto.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p.;

assolve [REDACTED] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Novara, li 6.4.2017

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone



TRIBUNALE DI NOVARA

Depositato in Cancelleria

Novara, li 11 APR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella GANNAZZA

